

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

1. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia (di seguito denominata Direzione Regionale)
2. Ordine dei Consulenti del Lavoro Consigli Provinciali della Lombardia (di seguito denominato Ordine)

### PREMESSO CHE

- È nella convinzione delle parti che il miglioramento delle relazioni tra il contribuente e la Direzione Regionale debba essere perseguito anche attraverso lo sviluppo di proficui rapporti tra l'amministrazione e gli ordini rappresentativi delle categorie professionali istituzionalmente preposte ad adempimenti tributari;
- a questo scopo potrebbe risultare particolarmente utile l'apporto dei Consulenti del Lavoro nei casi in cui debbano essere prodotte istanze di sgravio per importi superiori ad € 516.456,90 che, per procedure interne all'Agenzia delle Entrate, vengono gestite anche dalla Direzione Regionale, oltre che dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici territoriali, al fine di rendere il parere di autorizzazione dello sgravio ai sensi dell'art 4 del D.M. n. 37/97;
- che tale apporto concorrerebbe a migliorare i flussi di lavorazione al fine di evitare il decorrere di tempi che comportino l'instaurazione di un inutile contenzioso.

Tutto ciò premesso, fermo restando la possibilità per gli iscritti all'Ordine di presentare le istanze di sgravio secondo le consuete modalità ordinarie,

la Direzione Regionale e l'Ordine

### CONVENGONO CHE


1. gli iscritti all'Ordine, muniti di apposita delega del contribuente, potranno presentare le predette istanze di sgravio entro 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, impegnandosi a corredarle di tutta la documentazione necessaria e utile affinché le ragioni dello sgravio possano apparire con immediatezza e linearità dall'istanza stessa e dai suoi allegati, accludendo pertanto prospetti e fotocopie delle attestazioni di pagamento e di quant'altro utile a tal fine, anche se già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione,

sarà presentata direttamente all'Ufficio Territoriale indicato sulla cartella di pagamento;

2. gli iscritti, adempiuto quanto indicato al punto 1, dovranno dichiarare che la documentazione prodotta è conforme all'originale e agli originari adempimenti, nonché che lo sgravio spetta nella misura prevista nell'istanza;
3. nell'ipotesi prevista dal precedente punto 2, l'istruttoria relativa all'istanza sarà effettuata dal competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate nel termine indicativo di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, o comunque in via preferenziale. Entro il termine di 20 giorni inoltre il predetto ufficio provvederà a trasmettere un motivato parere alla Direzione Regionale avendo a riferimento anche la documentazione prodotta e la dichiarazione di cui al precedente punto 2;
4. la Direzione Regionale, verificata l'esecuzione formale degli adempimenti di cui sopra, in presenza delle fattispecie di cui ai punti 2 e 3, provvederà all'esame delle predette istanze in via prioritaria emettendo, ove dovuto, il parere di autorizzazione dello sgravio nel termine indicativo di 15 giorni dalla data di richiesta dello stesso da parte dell'Ufficio Territoriale;
5. in caso di dichiarazioni rese dagli iscritti all'Ordine non conformi alla realtà sulla base dei controlli effettuati dall'Ufficio provinciale e dalla Direzione Regionale, quest'ultima procederà a segnalare al competente Ordine la fattispecie al fine dell'attivazione dei relativi procedimenti disciplinari.

Milano, 21 luglio 2011

Direzione Regionale dell'Agenzia  
delle Entrate della Lombardia  
Il Direttore  
*Carlo Palumbo*



Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Consulta dei Presidenti dei Consigli  
provinciali della Lombardia  
Il Coordinatore  
*Giovanni Zingales*

